



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione consultiva

Quesito del COA di Ferrara, Rel. Cons. Perfetti *Parere 23 ottobre 2013*

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara riferisce di un'interpretazione data dalla Corte di Appello di Milano a proposito della previsione recata dall'art. 14, comma 2 ultima parte, legge n. 247/2012, laddove recita che *“gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, ...”*; secondo detta Corte di appello la disposizione si interpreta nel senso che la delega orale deve necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.

Questa Commissione, investita dal Consiglio dell'Ordine di Ferrara della questione esprime al riguardo il seguente parere.

L'art. 14 sotto la rubrica *“Mandato professionale – Sostituzioni e collaborazioni”* specifica, al secondo comma, che l'incarico *“per lo svolgimento dell'attività professionale è personale”*. La lettura combinata di tali norme con quella concernente *“l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale”*, recata dal sesto comma del precedente art. 2, consente di ritenere che la sostituzione del legale sia sempre praticabile, ma non v'è dubbio che, non foss'altro che per la provenienza, l'opinione della Corte di Appello di Milano attenga esclusivamente alle funzioni dell'avvocato quale soggetto della giurisdizione.

L'interpretazione in esame muove da un trasparente presupposto, ovverosia che l'esistenza della delega orale debba essere provata e che tale prova non possa che essere costituita dalla diretta percezione del suo conferimento in udienza, davanti al giudice.

A parere di questa Commissione, un siffatto orientamento urta, in primo luogo, con il dato letterale della norma. La previsione dell'oralità del conferimento è infatti esplicita e si contrappone alla diversa ipotesi, altrettanto chiara, che il Legislatore ha formulato con riferimento alla delega scritta che può essere rilasciata al praticante abilitato.

Secondariamente, esso, trascura un dato logico prima ancora che giuridico e cioè che il conferimento ad un collega terzo dell'incarico di sostituzione implica l'impossibilità di presenziare all'udienza. Da ultimo la lettura proposta si traduce in sostanziale disapplicazione della norma destinata a non avere applicazione pratica.

L'opposta interpretazione, che valorizza il dato letterale trova, inoltre, consistenti conferme nella legislazione di numerosi Paesi dell'Unione Europea.

In Inghilterra ed in Galles, ad esempio, qualsiasi delega per un'udienza può essere orale e non è richiesta la presenza del delegante. In Belgio, la sostituzione all'udienza dell'avvocato munito di *mandat ad litem* presuppone il tacito assenso del cliente e non richiede forma scritta, fatta eccezione per casi specifici in cui è invece richiesto il *mandat expres*. Ancora, in Francia, il *Reglement Intérieur National* prevede all'art. 6.2 che la rappresentanza in giudizio del cliente da parte dell'avvocato possa essere esercitata, fatte salve le specifiche eccezioni, senza mandato scritto e non reca alcuna norma che regoli le deleghe fra gli avvocati finalizzate alle sostituzioni in udienza. Per tale ragione, anche detta delega potrà essere orale, con il solo onere di informare preventivamente il cliente della circostanza.

Ad avviso della Commissione, infine, la previsione che l'avvocato possa farsi sostituire rilasciando delega orale senz'altro onere probatorio è coerente con i caratteri della funzione che esercita e con l'affidamento che di per sé genera quanto a coerenza con i valori e diritti che, rispettivamente,



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commissione consultiva

incarna e tutela; in quest'ottica, la dichiarazione di chi – in veste di avvocato - si accrediti quale sostituto di un collega per delega orale ricevutane, rileva di per sé ed a prescindere da qualsiasi profilo probatorio fermo rimanendo che ogni eventuale irregolarità troverebbe specifica sanzione deontologica ed anche penale (art. 483 c.p.).

Il parere della Commissione, in ordine alle modalità di esercizio della facoltà spettante all'avvocato di incaricare un altro avvocato come proprio sostituto di udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 14, Legge n. 247/2012, è quindi nel senso che l'avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega senz'altro onere probatorio né del conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell'incarico conferitogli diversa dall'affermazione di averlo ricevuto.